

Spettabile

**Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**

Piazza Cavour, 5

20121 –Milano

c.a. Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione

Milano, 10/04/2015

**Oggetto: Osservazioni in merito al documento per la consultazione 77/2015/R/COM, “Riforma degli obblighi di separazione funzionale per il settore dell’energia elettrica e del gas – orientamenti finali”**

### **Premessa**

Utiliteam Co. Srl partecipa alla consultazione in merito alla riforma degli obblighi di separazione funzionale per gli esercenti del settore dell’energia elettrica e del gas, al fine di contribuire al miglioramento complessivo del processo di separazione funzionale che persegue il raggiungimento della terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici.

Le osservazioni sono il frutto dell’esperienza maturata da Utiliteam a seguito delle numerose consulenze fornite alle imprese verticalmente integrate – sia grandi gruppi che realtà di dimensioni minori - per l’implementazione di sistemi di separazione funzionale ed il relativo controllo degli stessi.

La valutazione di fondo comune a tutte le osservazioni che esprimiamo di seguito, e l’auspicio evidenziato da tutti gli operatori con cui siamo venuti a contatto, è un miglioramento complessivo dell’esplicazione della normativa per evitare possibili fraintendimenti nell’applicazione della stessa.

### **Osservazioni ai quesiti posti in consultazione**

#### **S1 – Vi sono osservazioni in merito alla data prevista di efficacia delle nuove disposizioni di separazione funzionale?**

Non vi sono particolari osservazioni circa la data prevista di efficacia delle nuove disposizioni del 01/01/2016. Auspichiamo però che il provvedimento finale possa essere deliberato effettivamente entro l'autunno 2015 in modo da lasciare agli operatori il maggior tempo possibile per effettuare le dovute analisi e valutazioni del proprio sistema di separazione funzionale ed implementare i necessari accorgimenti in tempo utile.

#### **S2 – Osservazioni in merito agli obblighi per le imprese soggette alle procedure di certificazione.**

Si ritiene condivisibile la realizzazione di un unico sistema informatico di raccolta delle comunicazioni obbligatorie a carico delle imprese soggette alla disciplina di separazione funzionale, così come previsto dall'attuale TIU, e delle imprese soggette alle procedure di certificazione. Ancora più condivisibile, oltre che auspicabile, è che il nuovo sistema sia rivisto in un'ottica di semplificazione e maggiore fruibilità da parte degli utenti finali.

#### **S3 – Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di trasporto regionale del gas.**

Si ritiene condivisibile l'applicazione alle imprese di trasporto regionale di gas, delle norme di separazione funzionale previste per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti.

#### **S4 – Osservazioni in merito agli obblighi previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati.**

Confermiamo la nostra osservazione posta al primo DCO per cui sembrerebbe che per i distributori del gas con meno di 100.000 clienti allacciati non avvenga una effettiva semplificazione amministrativa circa gli obblighi di separazione funzionale, ma piuttosto un esonero da alcuni elementi aggiuntivi che sono proposti ai distributori del gas sopra la soglia dei 100.000 e parzialmente derivanti dalla deliberazione ARG/com 153/11.

Gli unici effettivi esoneri rispetto alla disciplina dell'attuale TIU sarebbero la predisposizione del Programma di adempimenti e del Rapporto sulle misure adottate e, ricavandolo dal mancato obbligo di nomina del Responsabile della conformità, la formale evidenza di verifiche circa l'osservanza del Programma di adempimenti. Ebbene, se da un lato questi esoneri costituiranno effettivamente per molti operatori minori obblighi, riteniamo che tali misure – essendo essenziali - siano comuni a tutti i sistemi di gestione aziendale quali quelli della Qualità, Ambiente, Sicurezza ed ex D.lgs. 231/2001 che trovano una loro rappresentazione e gestione in documentazione dedicata. Il Programma degli adempimenti è da vedersi come la politica e gli obiettivi per la qualità (o altro obiettivo gestionale), il controllo della sua osservanza è da vedersi come le verifiche interne, il RAMA è da vedersi come il resoconto del riesame del sistema. Un sistema di gestione

non documentato non è né applicabile né controllabile, un sistema di gestione non sottoposto a controlli è intrinsecamente inefficace, un sistema del quale non sia periodicamente riesaminata l'effettiva applicazione e l'efficacia non produce risultati. L'invio dei documenti all'Autorità, non previsto per altri sistemi, è a nostro avviso da un lato uno stimolo per gli operatori e dall'altro uno strumento di controllo a disposizione della stessa Autorità.

In quest'ottica riteniamo più utile da un lato mantenere la predisposizione di tale documentazione e il controllo sulla loro osservanza e dall'altro prevedere altre forme di alleggerimento delle separazione funzionale in particolare per quegli operatori che a causa delle ridotte dimensioni non posseggono adeguate strutture e sarebbero danneggiate in termini di rapporto costo/benefici.

Condividendo il concetto e l'impostazione di fondo nella differenziazione delle regole di separazione funzionale e loro applicazione in maniera distinta per le imprese di distribuzione del gas in base alla dimensione, si suggerisce per evitare problematiche di applicazione di esplicitare meglio nell'articolo:

- se, ai fini del confronto con la soglia dimensionale, i PDR e i POD di uno o più operatori all'interno della stessa impresa verticalmente integrata si debbano sommare (non si ricava lo stesso identico concetto dalla lettura del punto 5.9 del documento e dell'articolo 4.3);
- quale dei due regimi di separazione funzionale si deve applicare a ciascuna singola società nel caso in cui nella medesima impresa verticalmente integrata operino società con caratteristiche dimensionali diverse, ad esempio:
  - ◆ una impresa di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati e una con più di 100.000 clienti allacciati;
  - ◆ entrambe le imprese di distribuzione con meno di 100.000 clienti allacciati, ma la somma delle due porterebbe sopra tale soglia.

#### **S5 – Separazione funzionale per i gestori di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.**

Con riferimento ai requisiti di indipendenza dei componenti del gestore indipendente, previsti dall'attuale TIU, si conferma quanto indicato nelle osservazioni al primo DCO circa la difficoltà da parte degli operatori di individuare concretamente le fattispecie che possono essere considerate compromissive dell'indipendenza dei componenti del gestore indipendente. La presente osservazione circa l'identificazione puntuale delle fattispecie che comprometterebbero l'indipendenza del gestore indipendente è valida per tutti gli operatori indipendentemente dalla loro dimensione.

Riteniamo che i dubbi interpretativi sulle attuali prescrizioni contenute nel TIU non siano stati completamente superati con la nuova formulazione del testo integrato. Si ritiene certamente positiva la chiarezza di nuove disposizioni quali i commi 10.3 e 10.4 ma permangono incertezze circa l'attuale comma 10.1 (11.3 del TIU), lettera d), in base al quale non è chiaro se l'esistenza di un rapporto di lavoro tra un componente del gestore indipendente e altre società dell'impresa verticalmente integrata sarebbe incompatibile con la normativa di separazione funzionale in qualsiasi caso, oppure soltanto se detto rapporto di lavoro è idoneo a comprometterne l'indipendenza. Ciò assume ancora più rilevanza,

considerato che da come si legge dal punto 2.5 degli orientamenti, i requisiti di indipendenza dei componenti del gestore indipendente devono sussistere rispetto al gruppo societario definito ai sensi del D.lgs. 127/91 che può rappresentare un perimetro più ampio rispetto all'impresa verticalmente integrata.

In merito suggeriamo nuovamente di tenere in considerazione per esempio i chiarimenti pubblicati dalla stessa Autorità a valle dei quesiti posti dagli operatori proprio per risolvere dubbi interpretativi e, se non già pianificato ed avvenuto, un confronto con la Direzione Sanzioni e Impegni, poiché ci è sembrato che in generale possano esserci difficoltà nella determinazione e dimostrazione di situazioni di violazione e – almeno in un caso – possano esserci difformità interpretative rispetto alla stessa Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (per quanto può dedursi dai chiarimenti pubblicati da quest'ultima).

Si ritiene che l'esplicitazione dei poteri del gestore nell'articolo 11, così come i poteri dell'IVI all'articolo 12, costituisca un aspetto positivo per la chiarezza del testo integrato. Lasciare libertà di scelta agli operatori è positivo anche se in questo caso riteniamo che previsioni più robuste circa l'integrazione nello statuto societario, oltre che nelle procure conferite e di riflesso nelle procedure aziendali esistenti, fossero opportune per dare forza all'autonomia del gestore indipendente e impegnare anche le eventuali capogruppo/soci ad una attenta valutazione del sistema di corporate governance.

Circa la stesura di linee guida utili a fornire indicazioni nella redazione del programma degli adempimenti, si ritiene come questo costituisca un elemento molto opportuno ma con le seguenti condizioni:

- siano effettivamente non vincolanti in quanto ciascuna impresa deve poter meglio trovare le soluzioni che si adattano alla propria organizzazione non creando inefficienti appesantimenti gestionali;
- forniscano un reale aiuto, superando decisamente le formulazioni di principio espresse nel TIU e fornendo indicazioni chiare e concrete, utili sia in termini interpretativi (chiarendo anche con esempi la corretta interpretazione del TIU) che in termini applicativi (suggerendo modalità concrete per l'attuazione della norma).

Un'ultima osservazione riteniamo di porla in relazione al nuovo comma 13.3 nella parte in cui prescrive *"Il piano riporta, altresì, gli interventi effettuati nell'anno solare precedente con i relativi costi a consuntivo"*. L'osservazione non è tanto sulla richiesta di tale informazione che riteniamo condivisibile, ma piuttosto su possibili problemi che potrebbero sorgere circa le tempistiche. Infatti, in condizioni normali, il piano annuale e pluriennale delle infrastrutture viene predisposto ed approvato negli ultimi mesi dell'anno X-1 o al massimo all'inizio dell'anno X. Se in tale piano andranno aggiunti i dati a consuntivo dell'anno X-1, questi potrebbero non essere disponibili nel momento in cui questo andrà portato in approvazione e poi effettivamente approvato. Questo potrà provocare pertanto delle criticità nel rispetto degli step approvativi e nelle relative comunicazioni all'Autorità in pre e post approvazione.

## **S6 – Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica?**

Si confermano le osservazioni esposte al punto precedente ed applicabili anche alle imprese di distribuzione elettrica. Riteniamo inoltre sia opportuno prevedere almeno nelle future linee guida, se non

già possibile nell'articolato, una modalità molto più semplificata per le imprese di distribuzione elettrica di ridottissime dimensioni (pensiamo alle piccole cooperative elettriche). Infatti queste imprese avrebbero costi di implementazione della separazione funzionale sproporzionati rispetto alla loro dimensione e in alcuni casi proprio non sostenibili.

Si vuole infine effettuare un inciso riguardo al punto 7.14 negli orientamenti. Il concetto, che si ritiene condivisibile, viene riportato nel cap.7 con oggetto le imprese di distribuzione dell'energia elettrica quando ci pare certo che lo stesso valga anche per i distributori del gas naturale. Ancora più importante è però che tale orientamento, ribadiamo comprensibile e condivisibile, non trovi alcuna effettiva e formale indicazione nell'articolato proposto.

#### **S7 – Osservazioni in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese di distribuzione elettrica operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano?**

Non si ritiene di presentare osservazioni in merito in quanto sono presenti molti profili giuridici che si sovrappongono e che dovranno essere definiti nelle opportune sedi.

#### **S8 – Osservazioni in merito agli obblighi di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.**

Detto che le previsioni in tema di separazione del marchio e delle politiche di comunicazione derivano dalle direttive europee, sono state recepite dal legislatore italiano e sono da applicare obbligatoriamente, si ritiene che l'impostazione data in particolare per i distributori elettrici non soggetti agli obblighi di separazione societaria ossa essere inefficace rispetto alle finalità dichiarate dalla normativa primaria. Infatti, in assenza di separazione societaria è lo stesso soggetto giuridico, quindi con la stessa denominazione sociale, che interagisce con il cliente finale per effettuare le attività proprie sia della distribuzione sia della vendita come ad esempio: l'allaccio e l'attivazione della fornitura. In questo caso è di fatto inefficace una politica di differenziazione per non generare il rischio di associazione propriamente detto, perché il cliente finale non potrebbe che pensare che le due attività facciano parte della medesima impresa, dato che interagisce sempre con lo stesso soggetto giuridico.

Discorso analogo riteniamo possa essere valido nei casi di imprese di vendita operanti sia nel mercato libero che nel servizio a maggior tutela.

Riteniamo inoltre che debba essere chiarito da quando partirebbe il lasso di tempo di 18 mesi per il completo adeguamento alle nuove disposizioni (dalla data di pubblicazione del nuovo TIUF o dalla data di efficacia dello stesso). Questo, oltre ad essere importante per tutti i soggetti obbligati, è particolarmente rilevanti nel caso dei venditori svolgenti le due attività di vendita. Questo perché è fortemente dibattuto che il servizio di maggior tutela possa essere eliminato e proprio in questi giorni è oggetto del DDL concorrenza in discussione in Parlamento. Si suggerisce di valutare l'evolversi degli avvenimenti per non obbligare le imprese ad adempiere ad onerosi obblighi solo per un breve periodo.

**S9 – Fornire delle stime di massima dei costi connessi alla separazione del marchio e delle politiche di comunicazione.**

Questo aspetto riteniamo sia evidenziabile solo da parte dei singoli operatori.

**S10 – Osservazioni in merito agli obblighi di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili.**

Si ritiene condivisibile che alla base della non discriminazione nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili vi sia uno scambio delle stesse solo attraverso strumenti evoluti *web-service*, quali il cosiddetto "portale", ed in futuro attraverso il SII. Si condivide che le informazioni, identificate come commercialmente sensibili e che non sono oggetto di scambio attraverso il SII e/o il "portale", non debbano essere condivise in nessun altro modo con l'impresa verticalmente integrata, a meno che non sia possibile renderle di pubblico dominio, ed in questo ultimo caso si suggerisce l'obbligo di pubblicazione sul sito della società di distribuzione.

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di utilizzare una terminologia diversa da "informazioni riservate", per la possibile sovrapposizione con la normativa c.d. *market abuse*. La sovrapposizione potrebbe portare all'utilizzo dello stesso termine per attività/adempimenti diversi generando complessità interpretativa in particolare per i dipendenti.

Si segnala infine l'opportunità di meglio definire la seconda tipologia di informazioni riservate, per le quali vi è la previsione di una semplice segregazione, in quanto secondo l'interpretazione data da molti esercenti, alcuni delle informazioni riportate a titolo di esempio nel DCO come "tecniche" sono comunemente considerate aventi possibili utilizzi commerciali discriminatori (a titolo esemplificativo: dati tecnici contatore installato e richiesta di prestazioni tecniche).

**S11 – Osservazioni in materia di separazione funzionale per i gestori degli impianti di stoccaggio e di rigassificazione del gas naturale.**

Nessuna osservazione in merito.